



Direzione Centrale Pensioni
Direzione centrale Salute e Prestazioni di disabilità
Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità
Direzione Centrale Relazioni Internazionali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 30-04-2026

Messaggio n. 1443

OGGETTO: **Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)**

DIREZIONE CENTRALE PENSIONI
DIREZIONE CENTRALE SALUTE E PRESTAZIONI DI DISABILITÀ
DIREZIONE CENTRALE INCLUSIONE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E ALLA GENITORIALITÀ
DIREZIONE CENTRALE RELAZIONI INTERNAZIONALI
DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE

Premessa

Con il presente messaggio si comunica che è a disposizione dei beneficiari di prestazioni previdenziali e assistenziali il relativo certificato per l'anno 2026 (c.d. mod. ObisM). Il certificato è consultabile utilizzando i servizi *online* al cittadino, accedendo alla sezione MyINPS del sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: "Pensione e Previdenza" > "Cedolino della pensione" > "Utilizza il servizio" > "Certificato di pensione: Modello Obis/M", tramite una delle seguenti credenziali:

- SPID di secondo livello (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- CIE di livello 3 (Carta di Identità Elettronica);
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- PIN dispositivo rilasciato dall'Istituto solo per i residenti all'estero non in possesso di un

- documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID;
- eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

1. 1. Il certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali

Il certificato relativo alle prestazioni previdenziali e assistenziali viene aggiornato alla data della richiesta da parte dell'interessato ed è disponibile anche per le prestazioni liquidate in corso d'anno.

Il certificato riporta le seguenti informazioni:

- l'aumento calcolato all'inizio di ogni anno (perequazione automatica);
- gli importi mensili lordi delle rate da gennaio e l'eventuale importo della tredicesima mensilità, aggiornati al momento della richiesta del certificato;
- le ritenute erariali e le eventuali addizionali regionali e comunali;
- le eventuali detrazioni di imposta applicate;
- le eventuali quote associative.

Si ricorda, inoltre, che nel certificato:

- nei casi previsti dalla legge, viene riportato l'importo della trattenuta giornaliera che il titolare della prestazione è tenuto a comunicare al datore di lavoro;
- per i titolari di pensioni anticipate, di cui agli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, viene ricordato il peculiare regime di incumulabilità, che comporta l'obbligo di comunicazione tempestiva in caso di percezione di redditi da lavoro;
- per i soggetti dichiarati irreperibili, si ricorda l'obbligo di dichiarare la variazione di indirizzo o il trasferimento di residenza al comune italiano di riferimento o all'estero, in base a quanto disposto dalla normativa vigente (cfr. l'art. 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e l'art. 6 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223);
- in caso di erogazione per l'anno corrente della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima), viene riportata l'apposita informazione;
- per i titolari di assegno ordinario di invalidità (AOI), viene evidenziata la scadenza triennale di validità dello stesso.

Infine, per i certificati emessi negli ultimi cinque anni viene messa a disposizione una versione statica storicizzata, consultabile attraverso le medesime modalità illustrate in premessa.

2. Categorie di percettori esclusi dalla pubblicazione del certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali

Il certificato in argomento non viene predisposto per le prestazioni di accompagnamento a pensione (APE sociale, assegni straordinari, c.d. "isopensioni" ai sensi dell'art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92) che, non avendo natura di trattamento pensionistico, non vengono annualmente rivalutate e continuano a essere corrisposte nella stessa misura per tutta la loro durata.

Pertanto, la pubblicazione del certificato non viene effettuata per le seguenti categorie di prestazione:

- 027-VOCRED;
- 028-VOCOOP;
- 029-VOESO;
- 143-APESOCIAL;
- 127-CRED27;
- 128-COOP28;
- 129-VESO29;

- 196-ESOAMB;
- 197-ESOTRA;
- 198-VESO33;
- 199-VESO92;
- 200-ESPA.

L'unica eccezione è rappresentata dall'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale, corrisposto annualmente in misura pari al trattamento minimo e, conseguentemente, oggetto di rivalutazione.

Nel caso di soggetto titolare di prestazione previdenziale o assistenziale e di prestazione di accompagnamento a pensione, il certificato contiene solo le informazioni relative alla prestazione previdenziale e/o assistenziale.

Il Direttore generale
Valeria Vittimberga